



Allegati agli atti notarili, nessun obbligo di traduzione in italiano

Nessun obbligo in capo al Notaio di tradurre gli atti allegati in lingua italiana.

Lo afferma lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 54/2020 approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il giorno 18/05/2021.

La questione riguarda i casi in cui ad un atto notarile vengono allegati uno o più documenti redatti in lingua straniera.

Il comma 1 dell' art. 54 della legge notarile contiene una disposizione che impone per la redazione degli atti notarili l'utilizzo della lingua italiana con un' eccezione tuttavia. Nel caso infatti in cui il Notaio e le parti conoscano una lingua diversa da quella ufficiale ne viene consentito l'utilizzo.

Il comma 2 dell' art. 54 della legge notarile infatti autorizza, accanto all'utilizzo della lingua italiana, anche quello della lingua effettivamente conosciuta.

Tuttavia tale forma di redazione degli atti viene circondata da una particolare cautela

dato che, oltre all'atto compilato in lingua non ufficiale, deve esserne redatto in ogni caso uno in lingua italiana che dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto da parte del Notaio e delle parti.

La questione affrontata da parte dello Studio del Consiglio Notarile riguarda l'esistenza o meno di uno specifico obbligo in capo al professionista di provvedere alla traduzione dei documenti allegati redatti in lingua straniera.

Sul punto si sono formati due indirizzi contrastanti ed antite-

tici. Secondo un'interpretazione di gran lunga minoritaria, infatti in capo al professionista si forma in ogni caso un obbligo di tradurre i documenti redatti in lingua straniera. Tale indirizzo fa leva sull'obbligo previsto dall' art. 54 di utilizzare la lingua italiana per la redazione degli atti notarili, che non può che estendersi anche ai documenti allegati che necessitano di una precisa e compiuta traduzione.

Ad avviso di un diverso indirizzo, invece la traduzione è del tutto superflua. Essa si fonda su di un'analisi del comma 1 dell' art. 54 della legge notarile che nell' imporre l'utilizzo della lingua italiana non fa alcun riferimento ad eventuali documenti allegati agli atti notarili.

Dall' esame della normativa non emerge pertanto alcun obbligo di provvedere alla traduzione degli allegati, ed è questa l'interpretazione recepita anche dal Consiglio Nazionale Notarile n. 54/2020 lasciando al professionista la semplice facoltà di provvedervi.

La questione si pone, sia pure in altri termini, per i casi in cui il documento redatto in lingua non italiana riguardi una scrittura privata autenticata. Anche nella predetta ipotesi deve essere escluso un obbligo di traduzione degli allegati anche in considerazione dell'ambito di operatività degli obblighi di forma previsti dalla legge notarile.

L'onere di redazione degli atti in lingua italiana oggetto di una specifica previsione da





parte dell'art. 54 della legge notarile sarà sicuramente applicabile alle ipotesi di documenti allegati riguardanti le scritture private.

Tale constatazione costituisce una specifica argomentazione a favore dell'indirizzo che propende per l'assenza dell'obbligo di tradurre eventuali documenti redatti in lingua non italiana.

In tutti i casi però, sia che i documenti allegati riguardino atti pubblici oppure scritture private pur in assenza di un obbligo per il professionista di provvedere alla traduzione, sarà in ogni caso possibile effettuare tale operazione data l'assenza nell'ordinamento di un divieto per chi intenda provvedervi.

Andrea Magagnoli



— © Riproduzione riservata —

